



unicef



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo delle Scienze Umane
SANTA ROSA da VITERBO
Liceo Musicale e Coreutico

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO" indirizzi:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE
con opzione **ECONOMICO-SOCIALE, LICEO MUSICALE e COREUTICO**
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 Fax: 0761/323462
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM010007@istruzione.it
C. F. 80015030564 - Codice Univoco Ufficio: UFXJEV

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "S. ROSA DA VITERBO"-VITERBO
Prot. 0001488 del 09/02/2021
(Uscita)

- VISTO** che in data 12 gennaio 2021, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALS e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- VISTO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- VISTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi,
- TENUTO CONTO** che in data 05 febbraio 2021 si è provveduto presso l'Istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alle istituzioni scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità*	Docente Assistente amministrativo Collaboratore Scolastico	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato 01 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso 01 collaboratore scolastico per servizio ai piani 02 assistenti amministrativi	Volontarietà o, in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto Didattica e Amministrazione
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, <u>ove funzionanti</u> , nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio	---	---	---
a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne	---	---	---
B. IGIENE, SANITÀ, ATTIVITÀ ASSISTENZIALI	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti	---	---	---

tossici, nocivi e radioattivi			
b2) servizio di cucina e mensa nelle istituzioni educative, fornitura di pasti freddi o pre-confezionati	---	---	---
C. ENERGIA IMPIANTI DI SICUREZZA	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	Assistente tecnico Collaboratore scolastico	01 assistente tecnico 01 Collaboratore scolastico	Volontarietà o, in subordine, rotazione a partire dell'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto
c2) Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame	---	---	---
D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA Assistente amministrativo Collaboratore Scolastico	DSGA 01 Assistente Amministrativo che si occupa dell'area interessata 01 Collaboratore Scolastico per apertura plesso	(in caso di collaboratore scolastico) Volontarietà o, in subordine, rotazione a partire dell'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto

Art. 2 - Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così ulteriormente disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali, non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 3 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, sempre in forma scritta (Google Moduli o altra forma), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione a riguardo.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti, sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 4 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'Istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS: che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;

- la % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi in cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art. 5 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 6 – Norme Finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della Legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, come previsto all'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Viterbo, 08/02/2021